

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

16292/06<sup>es</sup>

UDIENZA PUBBLICA

DEL 07/03/2006

SENTENZA

N. 00395 /2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. VITALONE CLAUDIO	PRESIDENTE	
1.Dott.GRASSI ALDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.PETTI CIRO	"	N. 018859/2004
3.Dott.SQUASSONI CLAUDIA	"	
4.Dott.GENTILE MARIO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) MANSI ANTONIO

N. IL 10/02/1943

avverso SENTENZA del 08/01/2004

CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

SQUASSONI CLAUDIA

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giuseppino Izzo

che ha concluso per: rigetto del ricorso.

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensori Avv.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Pirritano Maria Antonietta ha sporto varie denunce e querele nei confronti di Mansi Antonio, il marito dal quale viveva da anni separata, facendo presente che l'uomo numerose volte con minacce di morte e altri gravi comportamenti aggressivi (tra i quali il tentativo di incendio della sua abitazione) l'aveva costretta ad incontri durante i quali in due occasioni aveva abusato sessualmente di lei.

Per tali accuse, il Mansi è stato incriminato per i delitti previsti dagli artt. 81 cpv, 612 c.2 cp – 81 cpv, 610 cp- 56,610 cp- 61 n°2, 56, 423 c.1 cp- 81 cpv 581 cp- 81 cpv, 609 bis cp ; all' esito di giudizio abbreviato, con sentenza 4 luglio 2002, l'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ( ad eccezione di quello previsto dall'art.581 cp per il quale era intervenuta remissione di querela) e condannato alla pena di giustizia ; la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza in epigrafe precisata.

Per giungere alla loro conclusione, entrambi i Giudici di merito non hanno ritenuto credibile la parziale ritrattazione della parte lesa la quale, interrogata nel giudizio abbreviato, ha cercato di ridimensionare gli episodi di violenza sessuale ; i Giudici hanno concluso che la donna, nello accettare i rapporti, non agisse in piena libertà morale, ma fosse condizionata dalla condotta vessatoria del Mansi.

Questa argomentazione della sentenza è censurata dall'imputato nei motivi di ricorso per Cassazione con i quali deduce difetto di motivazione rilevando:

=che la donna , affetta da un patologico stato ansioso- depressivo, nel corso dello interrogatorio, è stata sopraffatta dalla emozione al punto



da fare apparire come volontaria reticenza le sue precisazioni sulla reale natura dei due rapporti sessuali per cui è processo avuto con il marito;

= che le minacce del Mansi non erano dirette a costringere la donna, che è andata volontariamente agli incontri , a subire atti sessuali;

=che, comunque, la parte lesa non ha opposto resistenza e non ha manifestato in qualsiasi forma il suo dissenso.

Le censure non sono fondate.

E' opportuno , innanzi tutto, puntualizzare come sia inconferente la precisazione della Pirritano secondo la quale alla separazione dal marito, determinata da ragioni economiche, non fosse conseguita la interruzione del rapporto matrimoniale .Ogni forma di costrizione fisica o psichica, idonea ad incidere sulla altri determinazione nella sfera sessuale, costituisce anche allo interno di una coppia , coniugale e paraconiugale, condotta punibile a sensi dell'art.609 bis cp ( Cass. Sezione 3 PU 4 febbraio 2004 imp. Riggio).

Tanto premesso, il punto focale che il ricorso propone consiste nel verificare se, pur in presenza di un comportamento minatorio del marito, i rapporti sessuali siano stati liberamente accettati dalla donna oppure siano la diretta e necessaria conseguenza delle patite minacce.

La problematica è complicata dalla circostanza che la parte lesa, dopo avere stilato precise e puntuali denunce a carico del marito, escussa dal Giudice ha modificato le sue primitive asserzioni accusatorie evidenziando la natura meramente soggettiva del suo convincimento di essere vittima di violenza.

Sul punto, la Corte territoriale ha reputato non credibile la ritrattazione motivando il suo convincimento con apparato argomentativo congruo e corretto.



Va rilevato come le sentenze dei Giudici di merito abbiano evidenziato una costante condotta antidoverosa del Mansi nei confronti del coniuge consistita in minacce, anche gravi di morte, in violenze fisiche e aggressioni morali ; l'esistenza dei reati diversi da quelli sessuali non è messa in discussione dall'imputato che, sia nell'atto di appello sia nel ricorso in Cassazione, ha formulato censure solo inerenti al delitto ex art.609 bis cp.

Dalla lettura della decisione impugnata, si rileva che la donna si incontrava con il marito solo in seguito alla di lui reiterata e minacciosa insistenza ; nella fase delle indagini, la parte lesa ha sostenuto di avere accettato i rapporti sessuali per cui è processo nella speranza di fare cessare la "tortura psicologica" alla quale era sottoposta da parte del marito.

In tale contesto, si inserisce ritrattazione della parte lesa volta ad alleggerire la valenza della condotta minatoria e violenta del marito sulla sua determinazione ad avere rapporti sessuali ; davanti al Giudice, la donna ha confusamente precisato di avere male interpretato la pressante volontà del marito come un comportamento minaccioso.

La audizione della Pirritano alla udienza è stata effettuata alla presenza dello imputato che (come risulta dalla sentenza di primo grado) ha più volte interrotto la dichiarante, le ha suggerito le risposte fino ad essere allontanato dall'aula.

Pertanto, è pienamente condivisibile la iniziativa del Pubblico Ministero di chiedere la trasmissione degli atti al suo ufficio per procedere contro la Pirritano per il reato di falsa testimonianza e la conclusione dei Giudici di merito sulla non credibilità del mutamento di versione della donna sul quale la stessa non è stata in grado di



fornire una plausibile giustificazione ; forse non si è lontano dalla verità nello ipotizzare che la ritrattazione sia il frutto delle pressioni dell'imputato.

Le riferite dichiarazioni dalla donna nella fase di indagini inerenti al motivo per cui ha accettato i rapporti sessuali (utilizzabili ai fini probatori per il rito scelto dalla imputato) sono sufficienti- come ha rilevato dalla Corte territoriale- per evidenziare una palese connessione tra la condotta arbitraria e prevaricatrice dell'uomo ed i rapporti subiti dalla parte lesa e per escludere che la Pirritano agisse in piena libertà morale e con un consenso valido.

Poiché è emerso che la donna soggiaceva senza resistenza palese ai rapporti, necessita verificare se l'agente abbia avuto la consapevolezza della condizione della vittima e del suo implicito rifiuto agli atti sessuali. Questa problematica è stata affrontata con sintetica, ma congrua motivazione dalla Corte territoriale la quale ha rilevato come la passiva accettazione dei rapporti fosse determinata dalla volontà della donna di evitare ulteriori vessazioni da parte del marito ("né costui poteva ragionevolmente ritenere che, dopo tutto quello che aveva posto in essere ai danni della Pirritano, costei liberamente e senza costrizione alcuna avesse accettato le congiunzioni carnali").

A tale motivazione, peraltro sufficiente, si può aggiungere che l'imputato era ben consapevole che la moglie accettava di incontrarlo solo in seguito al clima di terrore che lo stesso aveva costruito e per evitare ulteriori danni per cui è giustificato ritenere che fosse edotto che la donna agiva sotto il condizionamento di una violenza ancora in atto ; la docile sottomissione della parte lesa era il risultato del completo annientamento della sua libertà di autodeterminazione e la invalidità del consenso, in quanto coatto, era riconoscibile da parte




dello imputato che con le sue condotte violente aveva determinato lo stato di prostrazione della moglie.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 7 marzo 2006

Il Presidente



L'estensore

